

TORINO, 15 NOVEMBRE 2019 - ARENA AULENTI
SEMINARIO INFORMATIVO E DI AGGIORNAMENTO

LO "SBLOCCA CANTIERI":
NOVITA' IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI ED EDILIZIA,
PROFILI DI RESPONSABILITA' E PROSPETTIVE

Soglia di anomalia: i nuovi criteri di calcolo
– Circolare MIT n. 8 del 24/10/2019 –

Soglia di anomalia: i nuovi criteri di calcolo

– Circolare MIT n. 8 del 24/10/2019 –

L'art. 1, comma 20, lettera u), del DL n. 32/2019, cd “sblocca cantieri”, convertito in legge n. 55/2019, reca modifiche all'articolo 97 del codice dei contratti pubblici in tema di offerte anomale con particolare riferimento al calcolo della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, sostituendo i precedenti cinque metodi di calcolo con **due distinte modalità di calcolo utilizzabili a seconda del numero delle offerte ammesse**, rispettivamente quando:

- il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15;
- il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15.

Ai sensi del comma 3-bis dell'art. 97 del codice, il calcolo della soglia di anomalia è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Soglia di anomalia: i nuovi criteri di calcolo

– Circolare MIT n. 8 del 24/10/2019 –

articolo 97, comma 2, del codice:

«Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;*
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);*
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);*
- d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).**»*

Soglia di anomalia: i nuovi criteri di calcolo

– Circolare MIT n. 8 del 24/10/2019 –

Al fine di fornire alle Stazioni Appaltanti indicazioni e modalità operative utili ad assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato in data 24 Ottobre 2019 la Circolare n. 8 avente per oggetto *«Modalità operative per l'applicazione del calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici."»*

La suddetta Circolare riporta i seguenti esempi esemplificativi delle diverse modalità di calcolo della soglia di anomalia.

Soglia di anomalia: i nuovi criteri di calcolo

– Circolare MIT n. 8 del 24/10/2019 –

Caso in cui le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a 15 (art. 97, comma 2, del codice)

L'algoritmo per il calcolo della soglia di anomalia, nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a 15, presenta una formulazione che ha la funzione di rendere non predeterminabile *ex ante* la soglia di anomalia.

Di seguito si illustra il metodo di calcolo mediante un esempio esplicativo, ipotizzando 20 offerte ammesse.

Soglia di anomalia: i nuovi criteri di calcolo - Circolare MIT n. 8 del 24/10/2019 -

Caso in cui le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a 15 (art. 97, co. 2)
esempio pratico (20 offerte ammesse)

1.	10,011	} taglio delle ali
2.	11,110	
3.	11,110	
4.	11,431	} ↓
5.	11,691	
6.	12,751	
7.	12,961	
8.	13,471	
9.	13,581	
10.	13,910	
11.	14,721	
12.	14,812	
13.	15,220	
14.	15,627	
15.	16,142	
16.	16,352	
17.	16,460	
18.	16,752	
19.	16,875	
20.	16,992	

(art. 97, co. 2, lett. a)

1) effettuiamo il cosiddetto taglio delle ali, cioè accantoniamo il 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di minor ribasso, tenendo conto che le offerte con uguale valore di ribasso vanno prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori e che, se nell'effettuare il calcolo del 10% sono presenti offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, le stesse sono da accantonare.

Nel nostro esempio, poiché sono 20 le offerte ammesse, occorre accantonare le 2 offerte di maggior ribasso (la n. 19 e la n. 20), le 2 offerte di minor ribasso (la n. 1 e la n. 2) e l'offerta n. 3 in quanto presenta lo stesso valore dell'offerta n. 2 da accantonare.

Soglia di anomalia: i nuovi criteri di calcolo - Circolare MIT n. 8 del 24/10/2019 -

Caso in cui le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a 15 (art. 97, co. 2)
esempio pratico (20 offerte ammesse)

1.	10,011	} taglio delle ali
2.	11,110	
3.	11,110	
4.	11,431	} $\Sigma = 215,882$
5.	11,691	
6.	12,751	
7.	12,961	
8.	13,471	
9.	13,581	
10.	13,910	
11.	14,721	
12.	14,812	
13.	15,220	
14.	15,627	
15.	16,142	
16.	16,352	
17.	16,460	
18.	16,752	
19.	16,875	} taglio delle ali
20.	16,992	

$M = 14,392$

(art. 97, co. 2, lett. a)

2) considerando le 15 offerte non accantonate in precedenza, calcoliamo la somma dei ribassi:

$$\Sigma = 11,431 + 11,691 + 12,751 + 12,961 + 13,471 + 13,581 + 13,910 + 14,721 + 14,812 + 15,220 + 15,627 + 16,142 + 16,352 + 16,460 + 16,752 = 215,882$$

3) quindi calcoliamo la media di detti ribassi:

$$M = 215,882/15 = 14,392$$

Soglia di anomalia: i nuovi criteri di calcolo - Circolare MIT n. 8 del 24/10/2019 -

Caso in cui le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a 15 (art. 97, co. 2)
esempio pratico (20 offerte ammesse)

1.	10,011	} taglio delle ali
2.	11,110	
3.	11,110	
4.	11,431	
5.	11,691	
6.	12,751	
7.	12,961	
8.	13,471	
9.	13,581	
10.	13,910	
11.	14,721	} M = 14,392 } ribassi presi in } considerazione } per il calcolo dello } scarto medio } aritmetico S_c
12.	14,812	
13.	15,220	
14.	15,627	
15.	16,142	
16.	16,352	
17.	16,460	
18.	16,752	
19.	16,875	} taglio delle ali
20.	16,992	

(art. 97, co. 2, lett. b)

4) calcoliamo ora lo scarto medio aritmetico S_c (cioè lo scostamento medio rispetto ad M) dei ribassi superiori al valore della media M in precedenza calcolata; i ribassi superiori a detta media sono 8 (dall'offerta n. 11 all'offerta n. 18), quindi:

$$S_c = [(14,721 - 14,392) + (14,812 - 14,392) + (15,220 - 14,392) + (15,627 - 14,392) + (16,142 - 14,392) + (16,352 - 14,392) + (16,460 - 14,392) + (16,752 - 14,392)] / 8 = 10,950 / 8 = \mathbf{1,369}$$

Soglia di anomalia: i nuovi criteri di calcolo - Circolare MIT n. 8 del 24/10/2019 -

Caso in cui le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a 15 (art. 97, co. 2)
esempio pratico (20 offerte ammesse)

1.	10,011	} taglio delle ali
2.	11,110	
3.	11,110	
4.	11,431	
5.	11,691	
6.	12,751	
7.	12,961	
8.	13,471	
9.	13,581	
10.	13,910	
11.	14,721	M = 14,392
12.	14,812	} S _c = 1,369
13.	15,220	
14.	15,627	
15.	16,142	S = 15,761
16.	16,352	
17.	16,460	
18.	16,752	
19.	16,875	} taglio delle ali
20.	16,992	

(art. 97, co. 2, lett. c)

5) calcoliamo la soglia S sommando la media aritmetica M e lo scarto medio aritmetico S_c, quindi:

$$S = M + S_c = 14,392 + 1,369 = 15,761$$

Soglia di anomalia: i nuovi criteri di calcolo - Circolare MIT n. 8 del 24/10/2019 -

Caso in cui le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a 15 (art. 97, co. 2)
esempio pratico (20 offerte ammesse)

1.	10,011	} taglio delle ali
2.	11,110	
3.	11,110	
4.	11,431	
5.	11,691	
6.	12,751	
7.	12,961	
8.	13,471	
9.	13,581	
10.	13,910	
11.	14,721	M = 14,392
12.	14,812	
13.	15,220	S_a = 14,885
14.	15,627	X = 0,876
15.	16,142	S = 15,761
16.	16,352	
17.	16,460	
18.	16,752	
19.	16,875	} taglio delle ali
20.	16,992	

(art. 97, co. 2, lett. d)

6) decrementiamo la soglia **S** appena calcolata ($S = 15,761$) di un valore **X**, ottenuto applicando allo scarto medio aritmetico ($S_c = 1,369$) un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi ($\Sigma = 215,882$). Nel nostro esempio, le prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi sono 8 e 8, per cui il loro prodotto risulta essere 64 ($8 \cdot 8$); moltiplicando lo scarto medio aritmetico S_c (1,369) per tale valore percentuale (64%), otteniamo il **decremento X**:

$$X = S_c \cdot (c_1 \cdot c_2 / 100) = 1,369 \cdot 64 / 100 = \mathbf{0,876}$$

7) dunque la soglia di anomalia **S_a** risulta

$$S_a = S - X = 15,761 - 0,876 = \mathbf{14,885}$$

Soglia di anomalia: i nuovi criteri di calcolo - Circolare MIT n. 8 del 24/10/2019 -


Caso in cui le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a 15 (art. 97, co. 2)

ALGORITMO DI CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA S_a

soglia (S) decremento (X)

$$S_a = M + S_c - S_c * (c_1 * c_2 / 100)$$

articolo 97, comma 2, lettera d):
«la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)»



Soglia di anomalia: i nuovi criteri di calcolo - Circolare MIT n. 8 del 24/10/2019 -

Caso in cui le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a 15 (art. 97, co. 2)

Il prodotto $c_1 \cdot c_2$ può assumere valori compresi tra 0 e 81.

In tutto i possibili valori del prodotto $c_1 \cdot c_2$ sono 37 e precisamente:

0	(00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90)		
1	(11)	24	(38, 46, 64, 83)
2	(12, 21)	25	(55)
3	(13, 31)	27	(39, 93)
4	(14, 22, 41)	28	(47, 74)
5	(15, 51)	30	(56, 65)
6	(16, 23, 32, 61)	32	(48, 84)
7	(17, 71)	35	(57, 75)
8	(18, 24, 42, 81)	36	(49, 66, 94)
9	(19, 33, 91)	40	(58, 85)
10	(25, 52)	42	(67, 76)
12	(26, 34, 43, 62)	45	(59, 95)
14	(27, 72)	48	(68, 86)
15	(35, 53)	49	(77)
16	(28, 44, 82)	54	(69, 96)
18	(29, 36, 63, 92)	56	(78, 87)
20	(45, 54)	63	(79, 97)
21	(37, 73)	64	(88)
		72	(89, 98)
		81	(99)

Soglia di anomalia: i nuovi criteri di calcolo

– Circolare MIT n. 8 del 24/10/2019 –

articolo 97, comma 2-bis, del codice:

«Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;*
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);*
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);*
- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20% della medesima media aritmetica;***
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).»***

Soglia di anomalia: i nuovi criteri di calcolo

– Circolare MIT n. 8 del 24/10/2019 –

Caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 15 (art. 97, comma 2-bis)

L'algoritmo per il calcolo della soglia di anomalia nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 15, e comunque pari o superiori a 5 (comma 3-bis dell'art. 97), prevede una variazione della metodologia di calcolo legata al valore risultante dal rapporto (R) tra lo scarto medio aritmetico (S_c) e la media aritmetica dei ribassi (M).

Di seguito si illustra il metodo di calcolo mediante due esempi esplicativi, ipotizzando 10 offerte ammesse.

Il primo esempio (esempio A) è relativo al caso in cui $R \leq 0,15$ (articolo 97, comma 2-bis, lett. d), mentre il secondo (esempio B) si riferisce al caso in cui $R > 0,15$ (articolo 97, comma 2-bis, lett. e).

Soglia di anomalia: i nuovi criteri di calcolo - Circolare MIT n. 8 del 24/10/2019 -

Caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 15 (art. 97, co. 2 bis):

A) esempio pratico (10 offerte ammesse) - rapporto $R = S_c/M \leq 0,15$

1) 10,011 } taglio delle ali

2) 11,110

3) 11,213

4) 11,431

5) 11,541

6) 12,751

7) 12,961

8) 13,471

9) 13,581

10) 13,910 } taglio delle ali

(art. 97, co. 2-bis, lett. a)

1) effettuiamo il cosiddetto taglio delle ali, cioè accantoniamo il 10% rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; poiché sono 10 le offerte ammesse, accantoniamo l'offerta di minor ribasso, cioè la n. 1, e l'offerta di maggior ribasso, cioè la n. 10

Soglia di anomalia: i nuovi criteri di calcolo - Circolare MIT n. 8 del 24/10/2019 -

Caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 15 (art. 97, co. 2 bis):

A) esempio pratico (10 offerte ammesse) - rapporto $R = S_c/M \leq 0,15$

1) 10,011	} taglio delle ali
2) 11,110	
3) 11,213	} $\Sigma = 98,059$
4) 11,431	
5) 11,541	
6) 12,751	
7) 12,961	
8) 13,471	
9) 13,581	
10) 13,910	

$M = 12,257$

(art. 97, co. 2-bis, lett. a)

2) considerando le 8 offerte non accantonate in precedenza, calcoliamo la somma dei ribassi Σ , che risulta pari a:

$$\Sigma = 11,110 + 11,213 + 11,431 + 11,541 + 12,751 + 12,961 + 13,471 + 13,581 = 98,059$$

3) quindi calcoliamo la media M di detti ribassi che è pari a:

$$M = 98,059 / 8 = 12,257$$

Soglia di anomalia: i nuovi criteri di calcolo - Circolare MIT n. 8 del 24/10/2019 -

Caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 15 (art. 97, co. 2 bis):

A) esempio pratico (10 offerte ammesse) - rapporto $R = S_c/M \leq 0,15$

1) 10,011 } taglio delle ali

2) 11,110

3) 11,213

4) 11,431

5) 11,541

6) 12,751

7) 12,961

8) 13,471

9) 13,581

10) 13,910 } taglio delle ali

M = 12,257

ribassi presi in
considerazione
per il calcolo dello
scarto medio
aritmetico S_c

(art. 97, co. 2-bis, lett. b)

4) calcoliamo ora lo scarto medio aritmetico S_c ,
cioè la media degli scarti dei ribassi superiori
alla media M in precedenza calcolata;

i ribassi superiori alla media sono 4 (dall'offerta
n. 6 all'offerta n. 9), quindi:

$$S_c = [(12,751 - 12,257) + (12,961 - 12,257) + (13,471 - 12,257) + (13,581 - 12,257)] / 4 = 3,736/4 = \mathbf{0,934}$$

Soglia di anomalia: i nuovi criteri di calcolo - Circolare MIT n. 8 del 24/10/2019 -

Caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 15 (art. 97, co. 2 bis):

A) esempio pratico (10 offerte ammesse) - rapporto $R = S_c/M \leq 0,15$

1)	10,011	} taglio delle ali
2)	11,110	
3)	11,213	
4)	11,431	
5)	11,541	
6)	12,751	} $M = 12,257$
7)	12,961	
8)	13,471	} $20\% * M$
9)	13,581	
10)	13,910	} $S_a = 14,708$

(art. 97, co. 2-bis, lett. c)

5) calcoliamo ora il rapporto R tra lo scarto medio aritmetico S_c e la media aritmetica M:

$$R = S_c / M = 0,934 / 12,257 = 0,076$$

(art. 97, co. 2-bis, lett. d)

6) poiché il rapporto R appena calcolato è $< 0,15$ la soglia di anomalia S_a risulta pari alla media M incrementata di un valore pari al 20% della media stessa, ovvero: $S_a = M + (M * 20/100)$ quindi:

$$S_a = 12,257 + (12,257 * 20/100) = 14,708$$

Soglia di anomalia: i nuovi criteri di calcolo - Circolare MIT n. 8 del 24/10/2019 -

Caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 15 (art. 97, co. 2 bis):

B) esempio pratico (10 offerte ammesse) - rapporto $R = S_c/M > 0,15$

- | | | |
|-----|--------|--------------------|
| 1) | 1,250 | } taglio delle ali |
| 2) | 1,331 | |
| 3) | 2,365 | |
| 4) | 11,431 | |
| 5) | 11,541 | |
| 6) | 12,751 | |
| 7) | 12,961 | |
| 8) | 13,471 | |
| 9) | 29,000 | |
| 10) | 30,000 | } taglio delle ali |

(art. 97, co. 2-bis, lett. a)

1) effettuiamo il cosiddetto taglio delle ali, cioè accantoniamo il 10% rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; poiché sono 10 le offerte ammesse, accantoniamo l'offerta di minor ribasso, cioè la n. 1, e l'offerta di maggior ribasso, cioè la n. 10

Soglia di anomalia: i nuovi criteri di calcolo - Circolare MIT n. 8 del 24/10/2019 -

Caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 15 (art. 97, co. 2 bis):

B) esempio pratico (10 offerte ammesse) - rapporto $R = S_c/M > 0,15$

1)	1,250	} taglio delle ali
2)	1,331	
3)	2,365	} $\Sigma = 94,851$ $M = 11,856$
4)	11,431	
5)	11,541	
6)	12,751	
7)	12,961	
8)	13,471	
9)	29,000	
10)	30,000	

(art. 97, co. 2-bis, lett. a)

2) considerando le 8 offerte non accantonate in precedenza, calcoliamo la somma dei ribassi Σ , che risulta pari a:

$$\Sigma = 1,331 + 2,365 + 11,431 + 11,541 + 12,751 + 12,961 + 13,471 + 29,000 = 94,851$$

3) quindi calcoliamo la media M di detti ribassi che è pari a:

$$M = 94,851 / 8 = 11,856$$

Soglia di anomalia: i nuovi criteri di calcolo - Circolare MIT n. 8 del 24/10/2019 -

Caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 15 (art. 97, co. 2 bis):

B) esempio pratico (10 offerte ammesse) - rapporto $R = S_c/M > 0,15$

1)	1,250	} taglio delle ali
2)	1,331	
3)	2,365	
4)	11,431	
5)	11,541	
6)	12,751	} M = 11,856 ribassi presi in considerazione per il calcolo dello scarto medio aritmetico S_c
7)	12,961	
8)	13,471	
9)	29,000	
10)	30,000	} taglio delle ali

(art. 97, co. 2-bis, lett. b)

4) calcoliamo ora lo scarto medio aritmetico S_c ,
cioè la media degli scarti dei ribassi superiori
alla media M ;

i ribassi superiori alla media sono 4 (dall'offerta
n. 6 all'offerta n. 9), quindi:

$$S_c = [(12,751 - 11,856) + (12,961 - 11,856) + (13,471 - 11,856) + (29,000 - 11,856)] / 4 = 20,759 / 4 = 5,190$$

Soglia di anomalia: i nuovi criteri di calcolo - Circolare MIT n. 8 del 24/10/2019 -

Caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 15 (art. 97, co. 2 bis):

B) esempio pratico (10 offerte ammesse) - rapporto $R = S_c/M > 0,15$

1)	1,250	} taglio delle ali
2)	1,331	
3)	2,365	
4)	11,431	
5)	11,541	
6)	12,751	} $M = 11,856$
7)	12,961	
8)	13,471	
9)	29,000	} $S_a = 17,046$
10)	30,000	

(art. 97, co. 2-bis, lett. c)

5) calcoliamo ora il rapporto R tra lo scarto medio aritmetico S_c e la media M dei ribassi in precedenza calcolati, quindi:

$$R = S_c / M = 5,190 / 11,856 = 0,438$$

(art. 97, co. 2-bis, lett. e)

6) poiché il rapporto R appena calcolato è $> 0,15$ la soglia di anomalia risulta pari alla media M incrementata dello scarto medio aritmetico S_c , ovvero: $S_a = M + S_c$, quindi:

$$S_a = 11,856 + 5,190 = 17,046$$

Soglia di anomalia: i nuovi criteri di calcolo

– Circolare MIT n. 8 del 24/10/2019 –

Alcune raccomandazioni:

- è necessario che nel bando di gara o nella lettera di invito ovvero nel disciplinare di gara siano **fissate le modalità per la formulazione dei ribassi percentuali** delle offerte da parte degli operatori economici e **il numero di cifre decimali dopo la virgola che saranno prese in considerazione ai fini delle operazioni di calcolo della soglia di anomalia** specificando, in particolare, se si procederà mediante **arrotondamento** (per difetto o per eccesso) ovvero mediante **troncamento** dell'ultima cifra decimale considerata.
- ai fini della **determinazione del rapporto (R)** di cui all'articolo 97, comma 2-bis), del codice, tra lo scarto medio aritmetico S_c e la media aritmetica M dei ribassi percentuali delle offerte ammesse (al netto del taglio delle ali), si ritiene che tale valore debba essere considerato **senza arrotondamenti o troncamenti** e, come tale, verificato se risulti inferiore, pari o superiore a 0,15.

Soglia di anomalia: i nuovi criteri di calcolo

– Circolare MIT n. 8 del 24/10/2019 –

L'art. 1, comma 20, lettera u), del DL n. 32/2019, cd. "sblocca cantieri", convertito con legge n.55/2019, ha inserito all'articolo 97 del codice il comma 2-ter, con il quale si prevede che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può procedere con decreto alla **rideterminazione delle modalità di calcolo** per l'individuazione della soglia di anomalia, al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della suddetta soglia.

Soglia di anomalia: i nuovi criteri di calcolo

– Circolare MIT n. 8 del 24/10/2019 –

GRAZIE PER L'ATTENZIONE